



STATUTO

Versione approvata
dalla Assemblea dei Soci di Far.Com.

15 febbraio 2022

FAR.COM S.r.l.

Sede legale:
piazza Don Civilini, 1
20096 Pioltello MI

Telefono:
+39 02 9550302
PEC:
farcom@open.legalmail.it

Sito web:
www.farcom.it
e-mail:
info@farcom.it

N. iscr. Reg. Imprese di MI, P.IVA, C.F.:
04146750965
Numero REA
MI-1729051

Cap. Soc.:
€ 130.000,00 i.v.
Cod. SDI:
IOTCCJS

Sommario

TITOLO I	COSTITUZIONE – SEDE – DURATA.....	3
	Articolo 1	3
	Articolo 2	3
	Articolo 3	3
TITOLO II	OGGETTO SOCIALE.....	3
	Articolo 4	3
	Articolo 5	4
TITOLO III	SOCI – CAPITALE SOCIALE	5
	Articolo 6	5
	Articolo 7	5
	Articolo 8	5
	Articolo 9	6
	Articolo 10	7
TITOLO IV	CONTROLLO ANALOGO DEI SOCI.....	7
	Articolo 11	7
	Articolo 12	8
	Articolo 13	8
TITOLO V	ORGANI DELLA SOCIETÀ	9
CAPO I	GLI ORGANI	9
	Articolo 14	9
CAPO II	L'ASSEMBLEA	9
	Articolo 15	9
	Articolo 16	10
	Articolo 17 Rappresentanza.....	11
	Articolo 18 Presidenza e Segretario.....	11
	Articolo 19 Forma e Verbale	11
CAPO III	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	11
	Articolo 20	11
	Articolo 21	12
	Articolo 22	13
	Articolo 23	13
	Articolo 24	13
	Articolo 25	13
CAPO IV	IL COLLEGIO SINDACALE E REVISORE LEGALE.....	14
	Articolo 26	14
	Articolo 27 Revisore Legale	14
CAPO V	RAPPRESENTANZA DELLE SOCIETÀ	14
	Articolo 28	14
TITOLO VI	BILANCIO ED UTILI.....	15
	Articolo 29	15
	Articolo 30	15
	Articolo 31	15
TITOLO VII	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE E RECESSO.....	15
	Articolo 32	15
TITOLO VIII	CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONE FINALE.....	15
	Articolo 33	15
	Articolo 34	16

Titolo I

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1

1. È costituita una società a responsabilità limitata, a capitale integralmente pubblico, denominata "Far.Com. Società a responsabilità limitata" in breve "Far.Com. S.r.l."

Articolo 2

1. La Società ha sede legate a Pioltello all'indirizzo risultante dall'iscrizione al Registro delle Imprese.
2. Essa potrà istituire sedi, agenzie, rappresentanze, succursali e filiali in altri luoghi.
3. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 3

1. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta) e potrà essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea.

Titolo II

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4

1. La Società opera in via prevalente con gli enti locali soci ed ha per oggetto l'esercizio del servizio pubblico di gestione delle farmacie comunali. L'attività principale comprende tra l'altro:
 - la vendita di specialità medicinali, anche veterinarie, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici ed omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori alimentari, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici, prodotti per la cura e l'igiene della persona ed ogni altro prodotto di cui consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge;
 - la produzione di prodotti galenici, omeopatici, di erboristeria, di profumeria, dietetici, di integrazione alimentare e di ogni altro prodotto a questi affine;
 - l'effettuazione di test di autodiagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;
 - la predisposizione e/o il confezionamento, con nome e marchio propri o di fantasia, di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, alimentari e cosmetici destinati alla vendita al dettaglio;
 - la vendita di testi, libri e materiale editoriale (con esclusione dei quotidiani) inerente l'educazione sanitaria e l'informazione scientifica sui farmaci ed altri prodotti normalmente in vendita nelle Farmacie.

- In considerazione della natura dei propri soci, la Società svolgerà le predette attività tenendo anche presente quanto segue:
 - la promozione dell'informazione sanitaria e dell'attività diretta all'educazione sanitaria della popolazione;
 - l'aggiornamento professionale e la collaborazione di carattere tecnico professionale con organismi e strutture sanitarie nonché con le amministrazioni locali per iniziative in materia socioassistenziale;
 - la promozione della salute e del benessere come fondamentale diritto dell'individuo e della collettività.
- 2. Nell'ambito della propria attività la Società può assumere e partecipare ad iniziative atte a conseguire scopi di pubblico interesse nel settore sanitario, con interventi di carattere sociale in favore di anziani, infanzia, portatori di handicap ed altre categorie svantaggiate e di promozione, partecipazione e collaborazione ad iniziative di educazione alimentare.
- 3. In vista del conseguimento del proprio oggetto sociale, la Società può attivare rapporti con soggetti terzi per il conseguimento di economie di scala, quali ad esempio la gestione di un centro per il coordinamento degli acquisti dei prodotti.
- 4. In via non prevalente ma strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può:
 - a) compiere qualsiasi operazione di natura commerciale, industriale e immobiliare, nonché qualsiasi attività finanziaria e mobiliare, purché non nei confronti del pubblico e comunque, nel rispetto dei divieti e delle limitazioni di legge e della natura dei servizi affidati;
 - b) ideare e realizzare campagne di promozione pubblicitaria e dell'immagine delle farmacie;
 - c) promuovere la costituzione di nuove società o partecipare a società costituite, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, nonché promuovere o partecipare a consorzi ed a raggruppamenti di imprese, nel rispetto della natura e delle caratteristiche dei servizi affidati. La Società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui al presente articolo per conto degli enti locali soci per oltre l'80% del fatturato annuo.
- 5. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Articolo 5

1. Far.Com. S.r.l., nel perseguimento del proprio oggetto sociale, eroga servizi di interesse generale, che rivestono, coerentemente con gli indirizzi espressi dai Comuni soci e titolari delle farmacie gestite dalla stessa Società, un ruolo fondamentale per la realizzazione di finalità sociali e per promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. La Società adotta sistemi di contabilità separata per le attività economiche esercitate sulla base del riconoscimento di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

Titolo III

SOCI – CAPITALE SOCIALE

Articolo 6

1. Il capitale sociale è di Euro 130.000,00 (centotrentamila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.
2. Il capitale sociale può essere aumentato nelle forme di legge.
3. Le quote possono essere possedute unicamente da enti pubblici locali, loro consorzi, aziende speciali o società a capitale interamente pubblico. Gli aumenti di capitale sono riservati ai soci in proporzione alle quote possedute ai sensi dell'art. 2481 bis c.c.. Tale diritto può essere ceduto con i limiti di cui al successivo art. 8.
4. Gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c.; in tale ipotesi spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..
5. Qualora la Società costituisca o partecipi ad apposite società a norma della lettera c dell'ultimo comma dell'articolo 4, ad esse possono partecipare, con quote inferiori al 50% del capitale sociale, anche soci privati, purché consentito dalla legge tempo per tempo vigente e fatta eccezione per quelli che la vigente legislazione esclude possano rivestire la qualità di soci di enti pubblici nell'esercizio dell'attività principale.
6. La misura di tale partecipazione nonché le relative condizioni saranno determinate dall'Assemblea caso per caso a seconda delle circostanze e delle opportunità; in ogni caso, l'attività scaturente dal sistema dei soggetti partecipati non deve risultare prevalente rispetto ai servizi gestiti direttamente da Far.Com. srl; tale attività non deve inoltre riguardare settori preclusi alla stessa Far.Com. S.r.l..

Articolo 7

1. Il diritto di voto spetta a ciascun socio in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

Articolo 8

1. Le quote sociali sono trasferibili soltanto in favore di enti pubblici locali, loro consorzi o società a capitale interamente pubblico. Il socio che intenda trasferire, in tutto o in parte, la propria quota ad altro soggetto pubblico, deve darne comunicazione scritta, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'Organo Amministrativo, specificando prezzo e modalità di pagamento.
2. Nei successivi trenta giorni, l'Organo Amministrativo deve informare della suddetta proposta gli altri soci, che, ove intendano acquistare dovranno far pervenire, entro i successivi quindici giorni comunicazione scritta al socio venditore ed all'Organo Amministrativo della loro accettazione della proposta; in caso di accettazione da parte di più soci, la quota oggetto di vendita sarà ripartita in proporzione alle quote possedute dagli acquirenti.

3. L'Organo Amministrativo vigila sull'osservanza delle limitazioni di cui al presente articolo e l'iscrizione al libro soci di un trasferimento di quote non sarà consentita alla Società sino a quando l'Organo Amministrativo stesso non abbia accertato, con propria deliberazione, tale osservanza.

Articolo 9

1. Ai soci spetta il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.
2. Il socio può esercitare il diritto di recesso nel caso delibere di alienare la titolarità della propria farmacia ovvero di condurre la stessa attraverso una soluzione diversa dall'affidamento a Far.Com. S.r.l..
3. Il diritto di recesso è esercitato mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata all'Organo Amministrativo della Società entro quindici (15) giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato fatto diverso da una decisione, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro trenta giorni della sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.
4. Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera partecipazione posseduta dal socio recedente.
5. La suddetta comunicazione dovrà indicare:
 - a) le generalità del socio recedente;
 - b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;
 - c) l'intera quota di partecipazione al capitale sociale detenuta dal socio recedente.
6. Ai fini della liquidazione e quindi del calcolo del valore della partecipazione del socio, il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della Società.
7. Dal giorno della manifestata volontà di recesso sino a quando il socio recedente non è totalmente rimborsato, i diritti sociali relativi alla sua partecipazione non possono essere esercitati.
8. Determinato ai sensi dell'art. 2473 C.C. il valore della partecipazione da parte dell'Organo Amministrativo, la liquidazione della quota dovrà avvenire entro 180 giorni in base a un piano di rimborso (termini, forme di rimborso e modalità di pagamento, eventuali garanzie ecc.) preventivamente approvate dal Consiglio e da socio recedente.
9. Gli amministratori devono informare per iscritto i soci della ricevuta manifestazione di recesso, dell'importo da rimborsare al socio recedente e del concordato piano di rimborso (cosiddetta informativa).
10. Nel caso di rimborso mediante utilizzo di riserve disponibili l'Organo Amministrativo dovrà tempestivamente convocare l'assemblea affinché, approvato il prelievo con la conseguente riduzione della riserva e il piano di rimborso a favore del socio recedente e da lui accettato, ciascun socio accetti il proporzionale accrescimento della propria quota per effetto della assegnazione della partecipazione del socio uscente.

11. In caso di mancanza o insufficienza delle dette riserve, prima di convocare l'assemblea per la necessaria riduzione del capitale sociale o per lo scioglimento della Società, gli amministratori nell'informativa relativa al recesso fissano ai soci un termine congruo, ma in ogni caso non superiore a giorni quindici, entro il quale dovranno manifestare la propria disponibilità a versare la quota di liquidazione in proporzione alla quota sociale posseduta e, nel caso in cui qualche socio dovesse non essere disponibile, anche la quota residua, per costituire la riserva necessaria; chi avrà versato l'importo avrà diritto di vedere accresciuta la propria quota sociale.

Articolo 10

1. Il socio può essere escluso dalla Società nel caso in cui venga a cessare l'affidamento della gestione della/e farmacia/e di cui a titolare. L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.
2. Per le modalità di liquidazione, si applica quanto previsto dall'art. precedente.

Titolo IV CONTROLLO ANALOGO DEI SOCI

Articolo 11

1. Far.Com. S.r.l. è Società operante secondo il modello c.d. "in house providing" per la gestione delle farmacie di cui sono titolari i soci.
2. Gli enti/soci titolari del diritto all'esercizio delle farmacie gestite dalla Società esercitano sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui servizi di diretta competenza.
3. L'esercizio del controllo analogo da parte degli enti soci si fonda in via principale sul bilancio previsionale.
4. Il bilancio previsionale è il documento predisposto dagli amministratori della Società in cui sono formulate le previsioni inerenti l'andamento economico annuale della gestione.
5. Le previsioni contenute nel bilancio previsionale sono formulate secondo criterio economico patrimoniale, applicando, per quanto compatibili, i principi di cui all'art. 2423 bis del Codice civile.
6. Il bilancio previsionale è accompagnato da una relazione programmatica in cui sono evidenziate le previsioni economiche relative ai servizi affidati e alle singole farmacie gestite.
7. La relazione programmatica contiene altresì: l'organigramma della Società e le previsioni in merito alla gestione del personale riferita al triennio successivo; il piano degli investimenti in cui si descrivono gli interventi che la Società intende realizzare nel triennio successivo; il programma degli interventi e delle iniziative per il riscontro della qualità dei servizi erogati. Il bilancio previsionale è predisposto dall'organo amministrativo della Società nell'anno antecedente a quello di riferimento.

8. L'Assemblea dei soci approva il bilancio previsionale entro la data di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.
9. Oltre alla facoltà di cui all'articolo 12, il controllo dei soci sull'andamento della gestione e sulla consuntivazione dei risultati è esercitato con gli strumenti, le modalità e la tempistica indicati all'articolo 13.

Articolo 12

1. I rappresentanti degli organi esecutivi nonché i responsabili dei servizi finanziari dei soci possono chiedere a loro spese in ogni momento dell'esercizio, un aggiornamento circa l'andamento della gestione della Società e svolgere controlli presso le sedi in cui è condotta la farmacia di cui è titolare il loro ente di appartenenza.
2. Entro quindici giorni dalla richiesta, l'Organo Amministrativo predispone un report sull'andamento della gestione in cui sono obbligatoriamente rendicontati, alla data della formulazione della richiesta:
 - a) la quantità dei servizi erogati per conto dell'ente richiedente;
 - b) l'ammontare dei costi complessivi sostenuti e dei costi relativi ai servizi erogati per conto del socio richiedente.
3. Le determinazioni aziendali concernenti l'amministrazione straordinaria, il bilancio, il bilancio previsionale, la relazione programmatica, l'organigramma, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo ed equivalenti sono trasmesse agli Enti Locali Soci, entro i 10 giorni dall'assunzione, ai fini della loro approvazione.

Articolo 13

1. Il controllo economico di gestione è svolto nelle forme e con le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo ed ha il compito di sottoporre a costante verifica le attività aziendali, fornendo all'Organo di Amministrazione situazioni periodiche sul consuntivo e impegnato contabile, al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi e dei risultati previsti di programmazione e di verificare l'efficienza della gestione.
2. Nel caso l'Organo di Amministrazione ravvisi nel corso della gestione un andamento economico che si discosti in modo rilevante dalle previsioni iniziali è tenuto tempestivamente ad informare i soci.
3. L'esito del controllo di gestione sull'andamento della Società e sui servizi affidati dagli Enti Locali Soci è a questi recapitato, con periodicità almeno semestrale e possibilmente con consegna entro il termine del secondo mese successivo ad ogni semestre ai fini dell'elaborazione di eventuali indirizzi sulla gestione che gli Enti Locali Soci riterranno utile proporre.
4. L'organo amministrativo predispone annualmente ed allega al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario in cui viene dato conto dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e degli altri strumenti integrativi del controllo esercitato dagli enti soci.

Titolo V ORGANI DELLA SOCIETÀ

Capo I GLI ORGANI

Articolo 14

1. Sono organi della Società l'Assemblea, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico e il Revisore Legale.
2. La Società non istituisce organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
3. Agli organi sociali non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, né trattamenti di fine mandato.

Capo II L'ASSEMBLEA

Articolo 15

1. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei soci; le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.
3. L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, con raccomandata, telefax, e-mail, o qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, spedito alla compagine sociale almeno otto giorni prima rispetto a quello fissato per l'adunanza, presso il domicilio risultante dal libro soci o in mancanza dal Registro Imprese.
4. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
5. Se del caso, con la stessa comunicazione, verrà indicato il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione e di eventuali convocazioni successive.
6. Sono comunque valide le assemblee tenutesi senza convocazione, nel rispetto delle norme del Codice civile.
7. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, per le deliberazioni di competenza, almeno una volta all'anno entro centoventi giorni della chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 2364 del Codice civile.
8. È facoltà di ogni socio, sulla base delle risultanze della relazione semestrale di cui all'art.13 ovvero dei referti richiesti ai sensi dell'art. 12, inviare motivata richiesta all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, di convocazione dell'Assemblea societaria al fine di formulare indirizzi aggiornati in merito al bilancio previsionale ed alla relazione programmatica.

9. L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta ciò sia necessario o ritenuto opportuno dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
10. L'assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:
 - a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
11. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento ed il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 16

1. L'assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze di legge con la sola eccezione:
 - delle delibere inerenti le modifiche dello statuto, l'esclusione di un socio, lo scioglimento della Società e la nomina dei liquidatori con attribuzione dei relativi poteri, la costituzione di nuove società, o la partecipazione a società costituite, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, la compravendita delle partecipazioni nonché promuovere o partecipare a consorzi e a raggruppamenti di imprese, la scelta di nominare il Consiglio di Amministrazione anziché l'Amministratore Unico, la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni che dovranno essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale;
 - delle delibere concernenti la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico o dei componenti del Consiglio di Amministrazione diversi dal Presidente, l'approvazione del bilancio previsionale, della relazione programmatica e di ogni altra decisione riguardante tali documenti, l'approvazione del progetto di bilancio annuale e della distribuzione degli utili, che dovranno essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale.
2. Sono riservate alla competenza dei soci, che si costituiranno e delibereranno secondo maggioranza di legge, oltre a quanto previsto dal comma precedente, tutto quanto imposto inderogabilmente dalla legge fra cui la nomina e la revoca del Direttore Generale, la nomina e la revoca dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico; la determinazione del compenso spettante ai componenti dell'Organo

Amministrativo e dell'Organo di Controllo; le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci.

3. Competono altresì ai soci, che si costituiranno e delibereranno secondo maggioranza di legge, tutte le materie ad essi eventualmente sottoposte dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e quelle ad essa attribuite da disposizioni di legge o dall'atto costitutivo o dal presente Statuto.

Articolo 17 Rappresentanza

1. I soci potranno farsi rappresentare in assemblea secondo le modalità e nei limiti previsti dal Codice civile.
2. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto ed il documento contenente la delega dovrà essere conservato della Società.
3. La rappresentanza non può essere conferita né agli Amministratori, ai Sindaci ed ai dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate o controllanti, o agli Amministratori, Sindaci e dipendenti di questi, né ad aziende o istituti di credito.

Articolo 18 Presidenza e Segretario

1. La presidenza dell'assemblea compete all'Amministratore Unico o al Presidente del consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, ove nominato. In caso di assenza o di impedimento dell'Amministratore Unico, del Presidente o del Vice Presidente, ove nominato, l'assemblea designa il proprio Presidente.
2. Il Presidente dell'Assemblea nomina tra gli intervenuti un segretario ovvero designa, nei casi stabiliti della legge o quando lo ritenga opportuno, un notaio ai fini della redazione del verbale di assemblea.

Articolo 19 Forma e Verbale

1. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in quella forma che il Presidente reputerà di volta in volta più opportuna. Esse devono constare dal verbale redatto senza indugio e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.

Capo III

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 20

1. La Società è amministrata secondo quanto stabilito dall'Assemblea da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto, in conformità con quanto previsto dai c. 2 e 3 dell'art. 11 del D. Lgs. 175/2016 e successive disposizioni, anche attuative, e modificazioni, da tre a cinque consiglieri.
2. La deliberazione dell'Assemblea che approva la scelta di nominare un Consiglio di Amministrazione deve essere adottata entro l'esercizio precedente a quello di scadenza dell'organo amministrativo in carica e deve

indicare modalità di nomina degli amministratori che assicurino la rappresentanza di tutti i soci; per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione diversi dal Presidente resta ferma la maggioranza del voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale, già impiegata per la nomina dell'Amministratore Unico.

3. Gli amministratori devono possedere adeguati requisiti di onorabilità, professionalità, tenuto conto anche di quanto previsto da specifiche indicazioni di legge.
4. L'individuazione sia della forma amministrativa sia dei componenti dell'eventuale Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto delle disposizioni specificamente applicabili alle Società ad intera partecipazione pubblica e nel rispetto della L. 120/2011 e del DPR n. 251 del 30/11/2012. Nel caso si opti per il Consiglio di amministrazione, un terzo dei componenti (uno in caso di tre componenti complessivi; due in caso di cinque componenti complessivi) deve appartenere al genere meno rappresentato; laddove i componenti del Consiglio di amministrazione non siano individuati all'unanimità, le cariche saranno assegnate, nel rispetto delle quote di cui al precedente periodo, ai candidati che, per ogni genere, otterranno più voti; la maggioranza delle cariche sarà attribuita al genere i cui componenti otterranno più voti. Essi possono essere scelti anche tra non soci.
5. L'Organo Amministrativo resta in carica per il tempo indicato all'atto della sua nomina, comunque non superiore al triennio ed è rieleggibile; i suoi componenti possono essere revocati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia; in caso di morte o di dimissioni o di decadenza, i consiglieri sono sostituiti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, dal Consiglio di Amministrazione sino alla successiva Assemblea ordinaria che provvede alla nuova nomina; l'amministratore così nominato resta in carica quanto quello sostituito.
6. Se viene meno l'intero Organo Amministrativo o la maggioranza dei consiglieri, l'Assemblea può procedere, anziché alla relativa sostituzione, al rinnovo integrale dell'Organo di Amministrazione.
7. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori, fatto salvo il caso in cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.
8. In caso di mancato tempestivo rinnovo dell'Organo di Amministrazione da parte dell'Assemblea, lo stesso mantiene i propri poteri per un periodo non eccedente i termini di cui al DL 293/1994 conv. dalla L. 444/1994; in tale periodo, i poteri sono limitati alla sola ordinaria amministrazione.

Articolo 21

1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge, nel proprio seno, il Presidente nonché, eventualmente, il Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei soli casi di sua assenza o di suo impedimento.
2. L'Organo Amministrativo può nominare procuratori, institori, per il compimento di specifici atti e comunque nel rispetto del D.Lgs. 175/2016 e successive modificazioni.

3. Al Vice Presidente non è riconosciuto alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 22

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale od altrove (purché sul territorio italiano) tutte le volte che il Presidente o l'eventuale Vice Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta - con l'indicazione delle materie da trattare - da due consiglieri o dal presidente del Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico.

Articolo 23

1. L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso da spedirsi per raccomandata, anche a mano, almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno un giorno prima. Sono comunque valide le riunioni cui intervengano tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e tutti i Sindaci effettivi in carica oppure quelle tenute in giorni predeterminati secondo un calendario dei lavori debitamente comunicato a tutti i consiglieri ed a tutti i sindaci in carica.

Articolo 24

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 25

1. Tutti i poteri di gestione e amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, spettano all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione, che compie tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.
2. Nel caso di conferimento di deleghe di gestione, le stesse possono essere riconosciute ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.
3. Restano ferme le disposizioni che regolano l'esercizio del controllo analogo da parte dei comuni soci.
4. Nel caso dai programmi di valutazione del rischio emergano indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo è tenuto ad adottare senza indugio, previa tempestiva informazione agli enti soci, tutti i provvedimenti opportuni finalizzati a prevenire l'aggravamento della situazione, a correggerne gli effetti e ad eliminarne le cause.
5. La mancata informazione e adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del Codice civile.

Capo IV IL COLLEGIO SINDACALE E REVISORE LEGALE

Articolo 26

1. Qualora per il disposto di legge o per delibera dell'Assemblea dei Soci venga nominato un organo di controllo, lo stesso potrà essere sia monocratico (Sindaco unico), oppure collegiale (Collegio Sindacale).
2. Nel caso di nomina di Organo Collegiale, il Collegio sarà composto da tre sindaci effettivi, compreso il Presidente e da due supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, il tutto nel rispetto della L. 120/2011 e del DPR 251 del 30 novembre 2012. Nel caso di un Organo Collegiale, al fine di garantire l'equilibrio di genere, si applicano i medesimi meccanismi di nomina previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Presidente è nominato dall'assemblea tra i membri effettivi.
4. Il compenso dei componenti dell'Organo di Controllo sarà determinato sulla base della tariffa dell'ordine professionale di appartenenza oppure dall'Assemblea all'atto della nomina per tutta la durata dell'incarico.
5. L'Organo di Controllo dura in carica per un triennio e sarà rieleggibile; potrà essere revocato nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 27 Revisore Legale

1. Qualora non fosse nominato l'organo di controllo di cui all'art. 26 del presente statuto, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina, con propria delibera, del Revisore Legale, questo sarà composto da un professionista iscritto nel Registro dei Revisori Legali presso il Ministero della Giustizia o da una società di Revisione iscritta presso l'Albo speciale delle società di Revisione tenuto da Consob.

Capo V RAPPRESENTANZA DELLE SOCIETÀ

Articolo 28

1. La firma e la rappresentanza della Società rispetto ai terzi, anche in giudizio, competono all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai quali compete pure di agire e resistere davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale e amministrativa e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.
2. La rappresentanza della Società spetta anche all'Amministratore Delegato e ai procuratori/institori per specifici atti, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina e comunque nel rispetto del D.Lgs. 175/2016 e successive modificazioni.

Titolo VI BILANCIO ED UTILI

Articolo 29

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 30

1. Accertato l'utile netto, esso viene ripartito nel modo seguente:
 - a) una quota nella misura prescritta dalla legge viene assegnata a riserva legale;
 - b) la destinazione dell'utile residuo viene stabilita con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 31

1. Il pagamento degli utili è effettuato nei modi, luoghi e termini Stabiliti dall'Organo Amministrativo.
2. Gli utili non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.

Titolo VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE E RECESSO

Articolo 32

1. Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

Titolo VIII CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 33

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione dell'Atto Costitutivo e delle presenti norme per il funzionamento della Società, o relativa a qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra i soci ovvero tra i soci e la Società, suoi amministratori e liquidatori, sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale.
2. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione dell'ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.
3. Gli arbitri così nominati designeranno al proprio interno il Presidente del Collegio Arbitrale. La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale. Al funzionamento e alle decisioni del Collegio Arbitrale si applicheranno le disposizioni dell'articolo 34 e seguenti del decreto

legislativo 17 gennaio 2003, n°5. Il lodo non sarà impugnabile, salvo che nelle ipotesi previste dall'articolo 37 del suddetto decreto legislativo.

4. Il Collegio Arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.
5. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.
6. Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per le modificazioni dell'atto costitutivo.

Articolo 34

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.